

# STUDIO PAPA - DELLA TORRE S.R.L.

Consulenza e Servizi Aziendali

## CIRCOLARE

Oggetto: Pubblicità degli Aiuti e contributi pubblici

La Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente. I contribuenti soggetti all'obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

L'importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

A tal proposito, si ritiene che i "Contributi a fondo perduto COVID" percepiti dalle imprese a fronte dell'emergenza sanitaria non rientrano nell'ambito degli obblighi informativi previsti.

La pubblicazione, ove sussista l'obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

E' previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare "volontariamente" i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l'attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti in ogni caso sul sito internet aziendale (o dell'associazione di categoria).

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

# STUDIO PAPA - DELLA TORRE S.R.L.

Consulenza e Servizi Aziendali

A partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 €;
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

L'obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022, per effetto di quanto contenuto nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture” (DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021)